

**COMUNE DI VERONA**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA  
DI DIRITTO DI INTERPELLO COMUNALE  
(ai sensi dell'art. 11 della Legge 27.7.2000, n. 212)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1 DEL 17.1.2002**

**ART. 1**  
**Presentazione dell'istanza di interpello**

1. Ogni contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa o regolamentare in materia di tributi comunali, può inoltrare all'Amministrazione Comunale – Centro di Responsabilità Tributi – istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali; l'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata agli uffici individuati al successivo articolo 2, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di scadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

**ART. 2**  
**Competenza degli uffici**

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune - Centro di Responsabilità Tributi.  
La risposta è di competenza del Funzionario responsabile del tributo il quale può avvalersi a sua discrezione nei casi particolarmente complessi di una commissione composta dallo stesso, dal funzionario responsabile dell'ufficio interessato e dal funzionario responsabile del contenzioso tributario.

**ART. 3**  
**Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
  - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;

- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
  3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte del Comune.
  4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

#### **ART. 4** **Adempimenti dell'ufficio**

1. La risposta scritta e motivata fornita dal Comune, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'art. 3, commi 1, lettera c) , e 3, entro novanta giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3, comma 4.
2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente in via preventiva, fermo restando l'obbligo del Comune di fornire risposta scritta ai sensi del comma 1.
3. Qualora l'istanza d'interpello venga indirizzata o presentata ad ufficio incompetente, quest'ultimo ne cura la trasmissione tempestiva all'ufficio competente. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente, il quale ne dà comunicazione al contribuente.
4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'ufficio competente può fornire risposta collettiva pubblicata nel sito <[www.comune.verona](http://www.comune.verona)>. L'ufficio deve comunque portare a conoscenza del contribuente la risposta del Comune, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1.

#### **ART. 5** **Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducendoli alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.

2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 3, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.
4. La disposizione del comma 3 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 4, comma 1.